REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO (Scrittura Privata)

OGGETTO: **Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 Dlgs 50/2016 Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 Linea d’azione 1.10.1 DGR n°52/26 del 22.11.2017. Intervento FSC 013 - SS\_SAN\_029: adeguamento antincendio e messa in funzione ed efficientamento varie strutture sanitarie del Presidio Ospedaliero "San Francesco" di Nuoro. CIG: 9512887AAF – CUP: B53D170090001**

**Lotto funzionale: Interventi di sostituzione porte REI e filtri.**

Registro contratti n. \_\_\_

In forma telematica, tra i signori:

Da una parte, l’Azienda Regionale per la Salute che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità “ARES”:

- Ing. Paolo Costa, nato a Nuoro (NU) il 29/11/1961, domiciliato per la carica presso ARES - SC Progettazione e Lavori Pubblici, con sede a Nuoro, Via Demurtas 1, P.IVA 00990570925, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Direttore della Struttura Complessa Progettazione e Lavori Pubblici, giusta Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 502 del 30/03/2018 e, quindi, in nome e per conto dell’ARES stessa che rappresenta, ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 che conferma, dal 01/01/2022, in via provvisoria fino al 31/03/2022, l’organizzazione già presente in ATS al 31/12/2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe.

Dall’altra parte, che nel contesto dell’atto verrà chiamato anche “Appaltatore”:

- Il Sig. ……………… il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante della ……………………, P.IVA ………………

Si premette che:

* la procedura di affidamento che ha dato origine al presente contratto è stata avviata in ambiente ARES Sardegna dalla SC Progettazione e Lavori Pubblici, Dipartimento Area Tecnica;
* con Determinazione Dirigenziale del Direttore della SC Progettazione e Lavori Pubblici dell’Ares Sardegna n. 3477 del 18/11/2022, è stato approvato il progetto semplificato relativo ai lavori in oggetto predisposto dal geom. Pierpaolo Vella , per un importo complessivo di Euro 207.849,98 di cui euro 198.469,95 soggetti a ribasso d'asta e euro 9.425,03;

- con Determinazione del Direttore della SC Progettazione e Lavori Pubblici dell’Ares Sardegna n. …..del …. è stata affidata all’impresa ………. l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

* con la L.R. n. 24/2020 viene riformata l’organizzazione del sistema sanitario della Regione Sardegna, prevedendo di affidare alle Aziende Sanitarie Locali la responsabilità dei servizi assistenziali nei rispettivi territori di competenza e ad ARES (Azienda Regionale per la Salute), che subentra ad ATS, compiti e funzioni centralizzate di carattere tecnico-amministrativo a favore delle costituende ASL, dell’ARNAS Brotzu, di AREUS e delle AOU di Cagliari e Sassari
* con Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 poi prorogata con la Deliberazione del Direttore Generale Ares n. 47 del 30/03/2022, viene confermata, dal 01/01/2022, in via provvisoria fino al 30/06/2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, l’organizzazione già presente in ATS al 31/12/2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe;
* con la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

**ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.** Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici

n. 145/2000 (limitatamente agli articoli ancora in vigore), che d’ora in avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.;

- l’elenco dei prezzi unitari;

- le relazioni di progetto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.lgs n. 81/2008.

L’Elenco prezzi unitari, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, è materialmente allegato al presente contratto. I restanti documenti sopra menzionati, che la Ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, fanno parte integrante del contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati.

ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori.

L’ARES affida alla ………….., con sede ………, in via ………, P.IVA ………., l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, per un importo di Euro ……… al netto del ribasso d’asta del ……., più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per Euro ………, per l’importo complessivo contrattuale di Euro ………, oltre IVA al 22% per un totale Euro ……., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna l’appalto oggetto del presente contratto. I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

ARTICOLO 3 - Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, è fissato in 180 (*centoottanta*) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del Codice Civile. La penale di ritardo per l’ultimazione dei lavori è fissata nella percentuale dell'uno per mille dell’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

L’ARES si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 107, comma 5 D.lgs n. 50/2016, qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.

Oltre agli obblighi previsti da C.G.A. e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, saranno a carico dell’Appaltatore anche gli oneri seguenti:

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese,

concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del

C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori.

- Garantire la presenza tassativa e continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della Direzione Lavori.

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a carico dell’Appaltatore il canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico (C.O.S.A.P.) qualora l’occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al

risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e

per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per l’ARES, la preparazione della documentazione e della

certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro.

1. L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, del trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.
2. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
3. L’Appaltatore è responsabile, in rapporto all’ARES, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Nell’ipotesi in cui il subappalto non sia stato autorizzato, tale circostanza non esime l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente, senza pregiudizio degli altri diritti dell’ARES.
4. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore, l’ARES provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all’impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Nel caso in cui l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell’impresa, si procederà all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
5. In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’ARES, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione dei lavori, l’Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (se individuato), tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, la Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per giorno, per la registrazione si adotta idoneo timbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Direttore dei Lavori o il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, se nominato, verificherà con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, l'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreterà inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una penale pari a € 1.000,00 (mille) per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la Stazione Appaltante riterrà eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore, con il controllo del Direttore dei Lavori o del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, se nominato, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per l'ARES, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90,

siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa, sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 7 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito dei lavori, l'ARES attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

**ARTICOLO 8 - Danni da forza maggiore.**

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Pertanto l’appaltatore è direttamente responsabile secondo le prescrizioni in materia civile e penale, tanto verso l’ARES quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi l’ARES ed i suoi tecnici da qualsivoglia pretesa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello in cui l’evento si è verificato, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Non appena sarà pervenuta formale denuncia, da presentarsi esclusivamente in forma scritta, *ad substantiam,* il Direttore dei Lavori procederà alla redazione di processo verbale alla presenza dell’esecutore, per l'accertamento:

1. dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2. delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
3. della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4. dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
5. dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.

I danni che dovessero derivare alle opere in conseguenza della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere imputati ad una causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Esecutore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni patiti dall'Appaltante.

Non vengono considerati danni dovuti a cause di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interramenti di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli. Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisionali, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai

mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera. Qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi potranno essere riconosciuti all’Appaltatore solamente nei limiti del 5% dell’importo di contratto e dovranno essere provati in modo adeguato. L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare d’aver adottato ogni mezzo ragionevolmente possibile per prevenire ed evitare il verificarsi di tali danni. Oltre il limite di cui sopra, i danni da forza maggiore resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

ARTICOLO 9 - Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L’Appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, della possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, le lavorazioni di opere appartenenti alla categoria prevalente ed opere appartenenti alle categorie scorporabili entro i limiti di legge.

L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.LGS. 50/2016, nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto.

ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

Il pagamento degli stati d’avanzamento dei lavori spettanti all’impresa è effettuato dall’ ARES in favore di quest’ultima, sulla base dei lavori eseguiti, come certificato dal Direttore dei lavori e dalle fatture emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nel presente contratto. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (Euro cinquantamila).

Il Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento entro 20 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta. È prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura e con le modalità di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare. I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarità contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 5. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto è fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 195 del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è fissato in trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di cui all’art. 103, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 il termine di 30 giorni per l’emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante l’esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati

prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. L’Appaltatore dichiara di accettare le modalità di pagamento previste nel presente atto ed in osservanza della normativa vigente in materia.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Qualora ricorra il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’ARES, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.

Essendo l’opera finanziata con contributo regionale che richiede particolari procedure per l’erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo è da intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, D.lgs. 9/10/2002, n. 231.

ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere aziendale mediante bonifico bancario. Le spese bancarie per l’accredito dell’importo su appoggio bancario sono a carico dell’Appaltatore.

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai sensi della citata normativa l’Appaltatore ha indicato i seguenti conti correnti bancari dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

1. Banco di ……..

IBAN ……….;

I soggetti delegati a operare su entrambi i conti sopra specificati sono i seguenti Signori:

* …….. - CODICE FISCALE L……… - AMMINISTRATORE UNICO CON POTERI ILLIMITATI
* ……… – ………- Dipendente della società con delega illimitata a operare sul contro corrente

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Nuoro, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto.

La stazione appaltante e l’appaltatore, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

Il pagamento degli stati d’avanzamento dei lavori spettanti all’impresa è effettuato dall’ARES Sardegna in favore di quest’ultima, sulla base dei lavori eseguiti, come certificato dal Direttore dei lavori e dalle fatture emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Ciascuna fattura emessa dall’impresa deve essere intestata e trasmessa all’ARES Sardegna – via Piero della Francesca 09047 Selargius, Cod. Fiscale: 03990570925. Ai sensi delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, si comunica che il Codice Univoco Ufficio è il seguente: **E6188G** e che nella fattura dovrà essere indicato il seguente Ufficio Liquidatore: **UD\_ASSL3**.

Eventuali variazioni relative al Codice Univoco Ufficio e/o all’Ufficio Liquidatore, derivanti da mutati assetti organizzativi in attuazione della L.R. 24/2020, verranno tempestivamente comunicate.

Nella fattura elettronica dovranno essere, inoltre, riportati gli ulteriori elementi e informazioni attualmente contenuti in fattura e, in particolare, quando necessari, il “Codice CIG“ e il “Codice CUP”, in mancanza dei quali, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del citato D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, l’Azienda non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica.

I pagamenti vengono effettuati, ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012, entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura da parte dell’Azienda.

Dal giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento decorrono gli interessi legali di mora, ai sensi del D. Lgs. 192/2012 lett. e).

Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, è subordinato all’acquisizione del DURC positivo;

ARTICOLO 12 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a collaudo/regolare esecuzione.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio, addebitandogli le relative spese. Sino alla consegna delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.

**ARTICOLO 13 - Garanzia definitiva.**

L’Appaltatore all’atto della sottoscrizione della presente convenzione deposita garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conforme a quanto previsto dal D.M. 19 Gennaio 2018, n. 31.

Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’importo inizialmente garantito.

L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora l’ARES abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

ARTICOLO 14 - Obblighi assicurativi.

L’Appaltatore deposita all’atto della stipula della presente convenzione la polizza di assicurazione prevista dall’art. 103, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

**ARTICOLO 15 - Garanzie di cui agli articoli 13 e 14 – Foro competente.** Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l’art. 25 del c.p.c. richiamato dal D.M. 31/2018. Pertanto, nel rispetto di quanto disposto dal citato articolo, il Foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, è quello di Lanusei.

ARTICOLO 16 – omissis

ARTICOLO 17 - Risoluzione e diritto di recesso

La risoluzione del contratto è disciplinata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art del C.S.A. Fermo restando quanto previsto dall’art. 88, comma 4 ter, e dall’art. 92, comma 4, del D.Lgs 159/2011, l’ARES può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Al recesso si applica la disciplina prevista dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Per quanto non previsto dal presente articolo si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

**ARTICOLO 18 - Responsabile Unico del Procedimento.**

La Stazione Appaltante individua nell’ing. Gabriella Ferrai il Responsabile del procedimento relativamente ai lavori sopra specificati, il quale, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Azienda, è Referente nei confronti dell’impresa.

I dati di contatto del Responsabile del procedimento sono: numero telefonico 0782490211; e-mail: gabriella.ferrai@aressardegna.it.

ARTICOLO 19 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Patto di integrità approvato con Deliberazione del Direttore Generale ATS 4 giugno 2019, n 437.

ARTICOLO 20 - Controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto. La soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Appaltatore e l’ARES durante l’esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Lanusei. L’insorgere di un eventuale contenzioso, non esime comunque l’impresa dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima. L’appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo corretto.

ARTICOLO 21 - Osservanza “Codice di comportamento dei dipendenti

**pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013.**

L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibilità con il ruolo e l’attività svolta gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di Comportamento Aziendale” approvato con Deliberazione del Direttore Generale ATS n.501 del 29/06/2017.

**ARTICOLO 22 - Spese per la valutazione delle riserve.**

Resta convenuto che le spese che l’ARES dovrà sostenere per la valutazione delle riserve (organo di collaudo, Collegio Consultivo Tecnico di cui all’art. 207 del D. Lgs. n. 50/2016) saranno poste a carico dell’appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede di conclusione del contenzioso.

**ARTICOLO 23 - Disposizioni in materia di informativa antimafia.**

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 91 del predetto decreto.

ARTICOLO 24 - Elezione di domicilio.

Ai sensi dell'art. 2 del C.G.A., l’Appaltatore elegge domicilio in via Demurtas a Nuoro presso gli uffici dell’ARES, SC Progettazione e LL.PP..

**ARTICOLO 25 - Spese contrattuali.**

Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, di eventuale registro, a esclusione dell’I.V.A., vengono poste a carico dell’Appaltatore. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

**ARTICOLO 26 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.**

L’ARES, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

ARTICOLO 27 - Norma di rinvio.

Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice Civile.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s), nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, il giorno 25 marzo 2022 come segue:

Il Direttore della S.C. Progettazione e LL.PP.

(firma apposta digitalmente)

Il Legale Rappresentante della Ditta

(firma apposta digitalmente)